

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 settembre 2002 - Deliberazione n. 4082 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 - Istituzione dei Parchi Regionali di Roccamonfina - Foce Garigliano, Matese, Taburno-Camposauro - Delibere di Giunta Regionale n. 1406, 1407 e 1404 del 12 aprile 2002 - Rettifiche e precisazioni.

omissis

PREMESSO

- CHE la Giunta Regionale con Delibere nn. 1406, 1407 e 1404 del 12 aprile 2002 ha approvato, sulla base delle decisioni adottate in sede di conferenza degli Enti, previo "sentito" espresso dalla III^a e IV^a Commissione Consiliare, la ripermetrazione, le norme di salvaguardia ed il documento di indirizzo dei Parchi Regionali di ROCCAMONFINA-FOCE GARIGLIANO, MATESE e TABURNO-CAMPOSAURO;

- CHE il documento di indirizzo, allegato alla suddetta Delibera n. 1406/02 nella descrizione delle caratteristiche dimensionali alla pagina 4 al punto 2, recita nel modo seguente:

"il comprensorio del Parco interesserebbe i Comuni di ROCCAMONFINA (intero territorio), CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MARZANO APPIO, SESSA AURUNCA, TEANO e TORA PICCILLI, facenti parte tutti della provincia di Caserta e della Comunità Montana Monte 9 Croce e sottoposti al vincolo inibitorio di cui all'art. 1 quinquies della legge 431/85 ed al vincolo idrogeologico";

- CHE il documento di indirizzo allegato alle Delibere n. 1407/02 e 1404/02 nella descrizione della perimetrazione provvisoria e zonizzazione alla pagina 5 per il Parco del Matese ed alla pagina 4 per il Parco del Taburno recita nel modo seguente:

"la perimetrazione proposta include totalmente i territori dei comuni soggetti al vincolo di cui ai DD.MM. 28 marzo 1985 atteso che ai sensi dell'art. 25 - 2° comma della Legge 394/91, il Piano del Parco avrà valore anche di Piano Paesistico e di Piano Urbanistico Territoriale";

RILEVATO:

- CHE per mero errore materiale, sono stati riportati nei documenti di indirizzo del Parco di Roccamonfina-Foce Garigliano i Comuni di Sessa Aurunca e Teano come facenti parte della Comunità Montana Monte S. Croce;

- CHE per mero errore materiale, è stato riportato nei documenti di indirizzo dei parchi del Matese e del Taburno-Camposauro che la perimetrazione proposta include totalmente i territori dei Comuni soggetti al vincolo di cui ai DD.MM. 28 marzo 1985;

PRECISATO:

- CHE i suddetti Comuni di Sessa Aurunca e Teano non fanno parte del territorio della Comunità Montana di Monte S. Croce;

- CHE il Comune di Roccamonfina non è interessato, seppure per una piccola superficie, per l'intero territorio comunale;

- CHE la perimetrazione dei Parchi del Matese e del Taburno-Camposauro includono solo parzialmente i territori dei Comuni soggetti al vincolo di cui ai DD.MM. 28 marzo 1985;

RITENUTO:

- di dover, pertanto, procedere alla rettifica delle Delibere di Giunta Regionale nn. 1406, 1407 e 1404 del 12 aprile 2002 nel senso di precisare nel documento di indirizzo del Parco di Roccamonfina-Foce Garigliano alla pagina 4 che i Comuni di Sessa Aurunca e Teano, facenti parte della Provincia di Caserta, non appartengono al territorio della Comunità Montana Monte S. Croce e che il Comune di Roccamonfina non è interessato per l'intero territorio comunale;

- di dover provvedere, altresì, alla rettifica delle Delibere di Giunta Regionale nn. 1407 e 1404 2002 nel senso di precisare nel documento di indirizzo alla pagina 5 per il Matese e alla pagina 4 per il Parco del Taburno-Camposauro che la e proposta include parzialmente i territori dei Comuni soggetti al vincolo di ai DD.MM. 28 marzo 1985;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

VISTA la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 34;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

- Di rettificare la Delibera di Giunta Regionale n. 1406 del 12 aprile 2002, nel senso di precisare nel documento di indirizzo alla pagina 4 che i Comuni di SESSA AURUNCA e TEANO fanno parte della Provincia di Caserta, non appartengono al territorio della Comunità Montana Monte S. Croce e che il Comune di ROCCAMONFINA non è totalmente appartenente al Parco;

- Di precisare che il punto 2 della pagina 4 del documento di indirizzo è così sostituito:

“il comprensorio del Parco interessa i Comuni di ROCCAMONFINA, SESSA AURUNCA e TEANO facenti parte della provincia di Caserta ed i Comuni di CONCA DELLA CAMPANIA, GALLUCCIO, MARZANO APPIO e TORA PICCILLI, facenti parte della provincia di Caserta e della Comunità Montana Monte S Croce, tutti sottoposti parzialmente al vincolo inibitorio di cui all’art. 1 quinquies della legge 431/85 ed al vincolo idrogeologico”;

- Di precisare che il primo punto della descrizione della perimetrazione provvisoria e zonizzazione, alla pagina 5 per il Parco del MATESE ed alla pagina 4 per il Parco del TABURNO-CAMPOSAURO, del documento di indirizzo, è così sostituito:

“la perimetrazione proposta include parzialmente i territori dei Comuni soggetti al vincolo di cui ai DD.MM. 28 marzo 1985”;

- Di inviare la seguente deliberazione alle AA.GG.CC. “Gestione del Territorio”, “Ecologia Tutela dell’Ambiente e C.I.A.”, “Sviluppo Attività Settore Primario” ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino